



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

LA RETTRICE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 14 e del 30 marzo 2018 circa l'istituzione dell'Osservatorio della Ricerca per la rilevazione ed il monitoraggio sistematico della consistenza e rilevanza delle attività di ricerca dell'Università e dei relativi risultati;

VISTO il Decreto del Rettore n. 731 (prot. n. 105850) del 18 luglio 2018 di emanazione del Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 16 e del 26 luglio 2024 circa la modifica del Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca;

DECRETA

è emanato il seguente:

Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito Osservatorio).



Articolo 2 (Competenze)

1. L'Osservatorio ha il compito di monitorare sistematicamente la consistenza, la rilevanza e la qualità delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sulla base di modelli di valutazione utilizzati nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e nel rispetto degli indirizzi strategici dell'Ateneo.
2. L'Osservatorio raccoglie e analizza le informazioni relative ai risultati ottenuti dall'Università di Firenze nelle diverse aree di ricerca. Approfondisce i risultati degli esercizi nazionali di valutazione della ricerca, confrontando quelli dell'Ateneo con la realtà nazionale; propone criteri e metodologie per la valutazione qualitativa e quantitativa dei prodotti e delle attività di ricerca svolte in Ateneo, tenendo conto delle specificità delle diverse aree; analizza i risultati della ricerca a livello di Dipartimenti, di gruppi e di settori scientifico-disciplinari, secondo parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento nazionale e internazionale; analizza i risultati dei corsi di Dottorato di Ricerca; formula proposte sui criteri di valutazione della ricerca per la ripartizione delle risorse.
3. L'Osservatorio elabora le informazioni presenti negli archivi istituzionali e in banche dati esterne e produce atti e documenti, per diffondere i risultati delle analisi e offrire al governo dell'Ateneo e alle strutture di ricerca elementi conoscitivi utili per migliorare le strategie di sviluppo della ricerca e la qualità dei risultati.
4. L'Osservatorio effettua il monitoraggio di norma con cadenza semestrale; ulteriori analisi possono essere condotte a richiesta degli Organi di Governo dell'Ateneo per coadiuvare i processi decisionali o valutativi.
5. L'Osservatorio divulga i risultati della sua attività nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei dati personali.
6. Ogni anno l'Osservatorio presenta una relazione sulla propria attività al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per il riesame del sistema di governo e di assicurazione della qualità della ricerca e della revisione degli obiettivi relativi.
7. L'Osservatorio informa delle sue attività il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione, con i quali collabora, nel rispetto delle reciproche competenze, per promuovere la cultura dell'autovalutazione e del miglioramento continuo.

Articolo 3 (Composizione e durata)

1. L'Osservatorio è composto da 10 componenti, scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca, rappresentativi delle diverse aree di ricerca presenti in Ateneo.
2. I componenti sono scelti tra i raggruppamenti disciplinari individuati dai settori ERC (European Research Council) come segue:
 - a) un Coordinatore;



Da un secolo, oltre.

- b) tre componenti afferenti ai settori delle Scienze Sociali e Umanistiche (SH);
 - c) tre componenti afferenti ai settori della Matematica, Scienze Fisiche, Informazione e Comunicazione, Ingegneria, Scienze della Terra e dell'Universo (PE);
 - d) tre componenti afferenti ai settori delle Scienze della Vita (LS).
3. I componenti di cui al comma 2 sono designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, e sono nominati con decreto del Rettore. Il loro mandato, rinnovabile consecutivamente una sola volta, decorre dall'atto di nomina e ha durata triennale.
4. Il Coordinatore e i componenti dell'Osservatorio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, del Presidio della Qualità di Ateneo. Non possono altresì essere Direttori di Dipartimento o di Centro di ricerca, Coordinatori di Dottorato di Ricerca, Direttori di Scuole di Specializzazione.
6. Le funzioni dei componenti dell'Osservatorio non danno diritto ad alcun trattamento economico.

Articolo 4 (Organizzazione dei lavori)

- 1. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Coordinatore o, in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano. Le sedute non sono pubbliche. Dopo ogni riunione viene redatto un verbale degli argomenti trattati.
- 2. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa di diritto il Prorettore alla Ricerca.
- 3. Per favorire lo svolgimento delle attività istruttorie, l'Osservatorio può articolarsi in gruppi di lavoro organizzati per ambito disciplinare o su argomenti specifici.
- 4. L'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti esterni.
- 5. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico-amministrativo di personale con competenze nel campo di attività dell'Osservatorio, e più in generale nelle procedure connesse alla rilevazione delle attività e dei risultati della ricerca ed elaborazione dei dati utili alle finalità previste.

Articolo 5 (Disposizioni transitorie)

- 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Senato accademico designa i componenti dell'Osservatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
- 2. Fino al rinnovo dei componenti ai sensi del comma 1 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
- 3. Il mandato svolto o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento è computato per l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il «Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze», di cui al decreto rettorale 26 giugno 2018, n. 731.
2. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Dirigente competente